

Contratto quadro 4500000055 Importo globale EUR 6.000.000,00 Appalto	Tipo doc. YAAN	Codice fornitore 39294	Pagina 1 di *
Riferimento:		CIG A01D72E53E	
		EDILMASSIMO SRL CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19 00195 ROMA RM IT	

Oggetto: CONTRATTO D#APPALTO
ACCORDO QUADRO PER LA DURATA DI 30 MESI RELATIVA ALL#APPALTO DI LAVORI PER LA
SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE GESTITE DA ADF NELL#AMBITO DEL PROGETTO

RUP/Gestore Contratto

REF.Amministrativo

Pos.	Codice	Descrizione	Um	Prezzo	Importo
00010		Pos. prest. di servizio			

***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***

Contratto quadro

4500000055

Pagina 2 di *

CONTRATTO D#APPALTO

ACCORDO QUADRO PER LA DURATA DI 30 MESI RELATIVA ALL#APPALTO DI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE GESTITE DA ADF NELL#AMBITO DEL PROGETTO SOGGETTO A LINEA DI FINANZIAMENTO PNRR IDENTIFICATO CON CODICE CUP F88B22001130002, PER UN IMPORTO TOTALE DI € 18.000.000,00 € SUDDIVISO SU 3 LOTTI DA 6.000.000,00 € OGNUNO.

LOTTO 2-RDO 3997 - CIG A01D72E53E.

Linea di finanziamento dal PNRR, missione M2, componente C4, investimento I4.2.

AFFIDATO al costituito RTI EDILMASSIMO S.R.L. in qualità di Impresa capogruppo mandataria con l#Impresa Consorzio fra Costruttori Società Cooperativa S.r.l. in qualità di Impresa mandante per una percentuale (designata esecutrice Impresa Alea S.r.l.).

Importo totale € 6.000.000,00 di cui € 300.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza oltre IVA per legge.

TRA

1.Acquedotto del Fiora S.p.A. (di seguito denominata anche #Stazione Appaltante# ed in forma abbreviata AdF), con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR # 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell#Amministratore Delegato, Piero FERRARI, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del 23/05/2022.

E

2.Raggruppamento Temporaneo di Impresa o RTI tra l#Impresa #EDILMASSIMO S.r.l.", con sede in Roma, Circonvallazione Clodia n.19, Cod. fisc. 07669730587 P.IVA 01836501005 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07669730587, numero R.E.A. 625066 in persona del suo Amministratore Unico De Blasis Massimo, nato a Roma, l'8. 04.1961, in qualità di capogruppo Mandataria dell#RTI costituito con l#impresa "C.F.C. Consorzio fra Costruttori", con sede in Reggio Emilia (RE), Via Pansa, 55/I, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 00447840356, numero R.E.A. 130111 in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione Erman Bolzoni, nato a Busana (RE), il 19/04/1956 in qualità di Mandante dell#RTI costituita.

Il Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito giusto atto notarile stipulato in data 09.07.2024 presso il Notaio Maria Antonietta Cavallo, Notaio in Roma, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile di Roma, n. repertorio 20530, raccolta n. 10922 registrato registrato a ROMA 2 il 12/07/2024 AL N. 24116 Serie 1T, depositato in atti della stazione appaltante che costituisce parte integrante del presente ordine contrattuale ancorché non materialmente allegato.

Come riportato nella dichiarazione di partecipazione e di impegno a firma congiunta presentata in sede di gara, e nel suddetto atto l'offerta delle Imprese riunite comporta la loro responsabilità nei confronti della parte committente per le obbligazioni nascenti dall'affidamento dei lavori come di seguito ripartiti:

"EDILMASSIMO S.r.l.":

-categoria OG6 prevalente, OG1, OG3 e OS35 SCORPORABILI, per una quota di partecipazione ai lavori pari al 70,00%

" C.F.C. Consorzio fra Costruttori ":

-categoria OG6 prevalente, OG1, OG3 e OS35 SCORPORABILI, per una quota di partecipazione ai lavori pari al 30,00%

Pertanto, le quote di esecuzione delle singole Imprese sono così complessivamente determinate:

- "MANDATARIA": quota di partecipazione complessiva pari al 70,00%

- "MANDANTE": quota di partecipazione complessiva pari al 30,00%

Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell#art. 18, comma 1 d.lgs. 36/2023, tramite piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell#apposizione dell#ultima firma digitale sul contratto.

PREMESSO CHE:

Con Relazione a contrarre shopping Cart 20361850 l#Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A., ha approvato la copertura economica per l#espletamento della gara relativa agli Accordi quadro per la durata di 30 (trenta) mesi relativa all#Appalto di lavori per la sostituzione delle condotte idriche gestite da AdF. Indizione gara, sotto forma di Accordo Quadro, di n. tre lotti per un importo complessivo di importo complessivo € 18.000.000,00 suddiviso su 3 lotti

Contratto quadro

4500000055

Pagina 3 di *

da 6.000.000,00 € ognuno, come di seguito suddivisi:

Lotto 1-RDO 3976 - CIG A01D5F63C6 # Comuni: Grosseto, Orbetello, Monte Argentario e Manciano;

Importo totale del lotto € 6.000.000,00 di cui € 300.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza.

Lotto 2-RDO 3997 - CIG A01D72E53E # Comuni: Follonica, Castiglione della Pescaia, Massa M.ma Gavorrano e Roccastrada;

Importo totale del lotto € 6.000.000,00 di cui € 300.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza.

Lotto 3-RDO 3998 - CIG A01D7598B9 # Comuni: Monteriggioni, Sarteano, Arcidosso, Castell#Azzara, Abbadia San Salvatore, Castel del Piano, Sovicille, Santa Fiora, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, Sorano, Pitigliano e Asciano

Importo totale del lotto € 6.000.000,00 di cui € 300.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza.

CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L#OPERA come definite nell#allegato II.12 del D.Lgs 36/2023

CATEGORIA PREVALENTE: OG6 classe IV° bis #ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE#, Importo € 4.200.000,00

La categoria di cui sopra è già# incrementata nella classifica di qualificazione (20%) ai sensi dell#All. II.12 art. 2 comma 2 del medesimo Codice.

Ai sensi dell#art. 119, comma 1, terzo periodo, sarà considerato nullo l#accordo con cui si affida a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

CATEGORIA SCORPORABILE: OG1 classe II° #EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI# Importo € 600.000,00 pari al 10 % dell#importo totale dell#opera.

La categoria di cui sopra è già# incrementata nella classifica di qualificazione (20%) ai sensi dell#All. II.12 art. 2 comma 2 del medesimo Codice.

CATEGORIA SCORPORABILE: OG3 classe II° #STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI# Importo € 600.000,00 pari al 10 % dell#importo totale dell#opera.

La categoria di cui sopra è già# incrementata nella classifica di qualificazione (20%) ai sensi dell#All. II.12 art. 2 comma 2 del medesimo Codice.

CATEGORIA SCORPORABILE: OS35 classe II° #INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE# Importo € 600.000,00 pari al 10 % dell#importo totale dell#opera.

La categoria di cui sopra è già# incrementata nella classifica di qualificazione (20%) ai sensi dell#All. II.12 art. 2 comma 2 del medesimo Codice.

Con la medesima relazione l#Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.a. ha autorizzato l#affidamento mediante procedura negoziata con invito secondo quanto disposto dal Regolamento Unico Sistema di Qualificazione U.E - Settori Speciali (ultima edizione disponibile sul Sito istituzionale, www.fiora.it) approvato con determinazione N° 19412 del 29.06.2023 istituito previa pubblicazione del relativo avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea nr. notice 2019 - 147467, sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 04/11/2019 e sul sito informatico presso l#osservatorio dei contratti pubblici, pertanto con adeguata pubblicità europea. Il criterio di selezione dell#offerta è quello dell#OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell#art. 108 comma 1 del D.lgs n. 36/2023.

Si è proceduto in data 17.10.2023 a pubblicare gara di appalto Tender 2650 - Rdo amm 3975 # Rdo tec/ec (3976-3997-3998), Gruppo Acea, per la gestione delle gare online jaggaer-one.

La gara è stata aperta in data 14.11.2023, in seduta aperta al pubblico tramite collegamento da remoto, a seguire in sedute riservate avvenute il 23, 27 novembre 2023 e il 04 dicembre 2023 (commissione tecnica giudicatrice nominata con nota ns prot n. 31606 del 16.11.2023) e in ultima seduta pubblica del 07.12.2023 ed è risultata aggiudicataria del Lotto 2- RDO 3997 - CIG A01D72E53E # Edilmassimo S.r.l. in qualità di Impresa capogruppo mandataria al 70% in un costituendo RTI con Consorzio fra Costruttori Società Cooperativa S.r.l. in qualità di Impresa mandante per una percentuale pari al 30% con il punteggio di 86,03 su 100, con il ribasso economico offerto da applicarsi all#epu posto a base di gara pari al 22,13%.

Si è proceduto all#accertamento dei requisiti di moralità ex art. 94 e 95 del Dlgs 36/2023 e speciali richiesti dalla documentazione di gara nonché gli ulteriori controlli di due diligence previsti dalle procedure aziendali come da modello di VERIFICA REQUISITI OPERATORE ECONOMICO prot. n. 529 del 09.01.2024

Con determinazione prot. n. 1981 del 24.01.2024, l#Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A. ha approvato l#aggiudicazione definitiva dei lavori sopra specificati alla suddetta Impresa comunicazione di aggiudicazione

Contratto quadro

4500000055

Pagina 4 di *

definitiva ai sensi dell'art 17 comma 5 del D.LGS. 36/2023 prot. n. 2090 del 25.01.2024.

Il procedimento di cui alla presente procedura di gara era vincolato nella sua efficacia all'ottenimento del finanziamento PNRR, missione M2, componente C4, investimento I4.2.

Con nota Prot Adf n. 14755 del 31.05.2024 è stato richiesto alle Imprese aggiudicatrici il DIFFERIMENTO DELLA VALIDITÀ DELLE OFFERTE ex art 17 c.4 D.LGS 36/2023 con nuovi termini di validità dell'offerta in premessa richiamata fino al 31.12.2024 al fine dell'accertamento del Finanziamento e pertanto la sottoscrizione del contratto derivante dalla presente procedura. L'RTI aggiudicatario del LOTTO 1 ha accettato i nuovi termini di validità dell'offerta sopradetti come da nota prot AdF n. 15214 del 06.06.2024.

Il Finanziamento PNRR M2C4 Inv.4.2 intervento 167 è stato assegnato con Decreto Direttoriale del 06/05/2024 n. 203 successivamente sottoscritto con atto d'obbligo del 29/07/2024.

L'Appaltatore conviene che il contenuto del Capitolato Speciale d'appalto e suoi allegati, della lettera di invito, di tutti i chiarimenti forniti dalla SA, prima della data di scadenza della presentazione dell'offerta, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, tali da consentire agli o.e, di poter acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione e formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIO# PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

AdF, come sopra rappresentato, affida all'APPALTATORE, che accetta, l'appalto indicato in premessa.

ART. 1 - OGGETTO

ACCORDO QUADRO PER LA DURATA DI 30 MESI RELATIVA ALL'APPALTO DI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE GESTITE DA ADF NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOGGETTO A LINEA DI FINANZIAMENTO PNRR IDENTIFICATO CON CODICE CUP F88B22001130002, PER UN IMPORTO TOTALE DI € 18.000.000,00 € SUDDIVISO SU 3 LOTTI DA 6.000.000,00 € OGNUNO. Lotto 2-RDO 3997 - CIG A01D72E53E di cui in premessa e come specificato nel Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.

ART. 2 # LUOGO DI ESECUZIONE

L'appalto avrà luogo nei Comuni ricadenti nella Provincia di Grosseto gestiti da AdF di seguito specificati: Follonica, Castiglione della Pescaia, Massa M.ma Gavorrano e Roccastrada.

ART. 3 - CONDIZIONI E DOCUMENTI

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:

- Lettera di invito
- Offerta economica
- Offerta Tecnica
- Elaborato 1.1 Capitolato Speciale di Appalto Amministrativo
- Elaborato 1.2 Capitolato Speciale di Appalto Tecnico
- Elaborato 2.1 Elenco Prezzi Unitari
- Elaborato 2.2 Stima Oneri Sicurezza
- Elaborato 2.3 Piano di Manutenzione dell'opera

che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.

L'appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall'APPALTATORE.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, il Codice Etico e il Codice Comportamentale, il Protocollo di Legalità - sottoscritto con le autorità competenti.

ART. 4 # DURATA

Come riportato all'art. 14 del CSA il tempo utile per ultimare tutti i lavori ricompresi nell'appalto è fissato in 30 mesi

Contratto quadro

4500000055

Pagina 5 di *

naturali e consecutivi, i lavori dovranno essere terminati collaudati e messi in funzione entro e non oltre giugno 2026. Qualora alla scadenza temporale del contratto, non sia esaurito l'importo massimo complessivo, la Committente, a suo insindacabile giudizio, e previa comunicazione da inviarsi con un anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza, potrà prorogare la durata contrattuale fino al raggiungimento dell'importo massimo.

L'importo dell'affidamento rappresenta il limite massimo di tutte le prestazioni contrattuali alle quali l'appaltatore è vincolato, comprensivo degli oneri per la sicurezza. Dalla sottoscrizione del contratto non deriva per l'appaltatore il diritto a pretendere il raggiungimento dell'importo massimo complessivo del contratto.

L'Appaltatore resterà vincolato ad accettare le eventuali variazioni di cui sopra e pertanto non potrà chiedere indennità di sorta né la risoluzione del contratto.

In caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente anticipata, in linea con l'evento stesso.

La Stazione Appaltante potrà usufruire dell'accordo Quadro in essere nella misura e quantità necessarie alle proprie esigenze senza nessun obbligo di esecuzione minima imposta dal Fornitore.

L'importo dell'affidamento rappresenta il limite massimo di tutte le prestazioni contrattuali alle quali l'appaltatore è vincolato. Dalla sottoscrizione del contratto non deriva per l'appaltatore il diritto a pretendere il raggiungimento dell'importo massimo complessivo del contratto.

ART. 5 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all'APPALTATORE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto quadro, è fissato in € 6.000.000,00 di cui € 300.000,00 quali oneri inerenti la sicurezza, non soggetti a ribasso. oltre IVA per legge;

In fase di contabilizzazione dei lavori verranno applicati i prezzi derivanti dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'o.e. all'EPU posto a base di gara, ovvero pari al 22,13 % fino a concorrenza del su indicato importo contrattuale.

L'importo su indicato deve intendersi presunto e assunto quale tetto massimo di spesa per l'esecuzione dei lavori.

Il corrispettivo del presente appalto è misura. Le attività verranno contabilizzate mediante Stati di Avanzamento Lavori e Stato Finale.

La valutazione avverrà mediante contabilità a misura eseguite sino al momento dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori. In caso di risoluzione dell'appalto saranno contabilizzati solo quelli ritenuti utilizzabili ad insindacabile giudizio della Committente.

Il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura fine mese.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con acquisizione del DURC), Retributiva nei confronti dei propri dipendenti (con apposita autodichiarazione) e a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.

I corrispettivi di cui al presente contratto sono fissi e invariabili per tutta la durata dello stesso salva l'eventuale applicazione di vigenti disposizioni di legge che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.

Acquedotto del Fiora SpA provvederà ad emettere la contabilità che sarà sottoscritta per accettazione dall'Impresa come previsto nel CSA. Entro i termini di legge, AdF provvederà ad inoltrare i certificati di pagamento all'impresa per l'emissione della relativa fattura.

Come disciplinato nelle premesse del Mandato Collettivo Speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 68 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n.36 agli atti di questa SA di seguito riportato l'appaltante (AdF) provvederà al pagamento dei corrispettivi direttamente a ogni competente del raggruppamento temporaneo di imprese#

ART. 6 # REVISIONE PREZZI

Come disciplinato all'art. 32 del CSA a cui si rimanda integralmente le revisioni prezzi sono stabilite ai sensi dell'articolo 60 e dell'articolo 120, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023.

In conformità con quanto previsto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, le variazioni di prezzo delle singole lavorazioni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto nel caso in cui tali variazioni:

- non apportino modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
- siano causate da particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo;

In tali casi la Stazione Appaltante potrà procedere a compensazione, in aumento o in diminuzione, comunque in misura

Contratto quadro

4500000055

Pagina 6 di *

pari all'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e pubblicati ai sensi del comma 4 del citato articolo 60 del D.Lgs n. 36/2023.

ART. 7 - GARANZIA FIDEIUSSORIA E ASSICURAZIONI

L'APPALTATORE, in possesso della Certificazione di Qualità conforme alla norma ISO 9001:2015 n. 498/2002 ed ISO 14001:2015 Numero di registrazione 30700262 UM15 emesse rispettivamente da PLC SRL con sede a 00198 Roma - Via Ancona, 21 e Accredited Body: DQS GmbH per l'Impresa capogruppo e Certificazione di Qualità conforme alla norma ISO 9001:2015 n. IT24-05302A ed UNI/PdR n. 125:2022 emesse rispettivamente da AXE REGISTER con sede a Saronno (VA) e ACM CERT S.R.L. con sede a Milano per l'Impresa mandante agli atti della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art.117 comma 1 del d.lgs. n.36/2023 l'appaltatore ha stipulato a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto il deposito cauzionale polizza fideiussoria n. 411648777, rilasciata da AXA ASSICURAZIONI S.p.A. Agenzia ROMA QUIRINALE cod. 005838

La Compagnia suddetta si è costituita garante nell'interesse dell'APPALTATORE e a favore di AdF, fino alla concorrenza di € 815.136,00 corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale definitivo. La Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

L'APPALTATORE, ha stipulato un'assicurazione a garanzia della responsabilità civile per danni, a cose e persone, causati a terzi polizza nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza n. 411504328 stipulata con AXA ASSICURAZIONI S.p.A. Agenzia ROMA QUIRINALE cod. 005838 agli atti della Stazione appaltante, è stipulata nella forma c.d. #CONTRACTORS ALL RISK# (C.A.R.) Sezione A - Partita 1 per un massimale di € 6.000.000,00 Partita 2 per un massimale di € 2.000.000,00 Partita 3 per un massimale di € 1.000.000,00 e Sezione B - per un massimale di € 5.000.000,00.

ART. 8 # SUBAPPALTO

Il concorrente ha indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, attraverso la compilazione dell'apposito allegato reso disponibile sulla piattaforma, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. N. 36/2023. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art 119.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

E' fatto obbligo in capo all'appaltatore in caso di subappalto di inserire nei contratti di subappalto tra appaltatore e subappaltatore la clausola di cui al successivo articolo # APPLICAZIONE E PREVISIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL PROTOCOLLO DI LEGALITA#.

ART. 9 - OBBLIGHI APPALTATORE

L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L'Impresa con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l'esecuzione del servizio secondo le indicazioni del RUP o dal DL.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga:

a)Al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;

b)Al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore, con la stipula del presente atto, si obbliga, al rispetto di quanto offerto nell'offerta tecnica presentata che forma parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegata. Non sarà riconosciuto alcun compenso economico aggiuntivo, per quanto in essa compreso ed offerto.

Contratto quadro

4500000055

Pagina 7 di *

ART. 10 # OBBLIGHI SPECIFICI PNRR

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. #Do No Significant Harm# (DNSH)

L#appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all#attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. #Do No Significant Harm# (DNSH) ai sensi dell#art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all#obiettivo climatico.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance del principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al Capitolato speciale d#appalto.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l#appaltatore occupi, all#atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l#appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di cui all#art. 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la #relazione di genere# sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell#intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la #relazione di genere# di cui all#art. 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l#impossibilità per l#appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al Capitolato speciale d#appalto.

In ottemperanza a quanto sopra descritto è fatto obbligo dell#impresa capogruppo mandataria e all# Impresa designata esecutrice l#assolvimento degli obblighi sopra richiamati con le tempistiche ivi richiamate.

L#appaltatore, nell#esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto, è obbligato a garantire l#assolvimento degli obblighi dichiarati in sede di gara mediante modelli messi a disposizione dalla SA in materia di occupazione giovanile e femminile, rispetto del principio DNSH e ogni altro obbligo ivi dichiarato.

Nel caso in cui l#appaltatore occupi, all#atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l#appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione di cui all#articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all#articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all#assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell#offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la #relazione di genere# di cui all#art. 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al capitolato speciale d#appalto.

L#appaltatore, nell#esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto, è obbligato a mantenere gli standard che hanno determinato l#assegnazione del punteggio tecnico premiante in fase di gara.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L#appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.

Trattasi dell#adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell#art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l#adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per assicurare la tracciabilità dell#utilizzo delle risorse del PNRR.

Ai sensi dell#atto d#obbligo sottoscritto a seguito dell#assegnazione delle risorse finanziarie previste per l#attuazione del PNRR il finanziamento per la realizzazione dell#intervento in oggetto è revocato, tra l#altro e in misura parziale o totale, nei seguenti casi:

a) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile

Contratto quadro

4500000055

Pagina 8 di *

oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;

b) violazione dei seguenti obblighi:

a. a rispettare i termini e le modalità di attuazione previsti nel presente atto e nel DM n. 517 del 16 dicembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b. ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché il rispetto della normativa sopravvenuta e delle eventuali ulteriori prescrizioni o direttive del Ministero in attuazione di normative europee e nazionali;

c. ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

d. a rispettare le indicazioni contenute nei meccanismi di verifica e nelle ulteriori specificazioni associati al Traguado M2C4-28 ed all'obiettivo M2C4-29 nell'Operational Arrangements between the Commission and Italy sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

e. a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa prevista, relazionando all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento sugli stessi;

f. a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia a comprovare che gli interventi realizzati rispettino il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (c.d. #Do no significant harm# - DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con il PNRR, e della circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 #Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza # Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH);

g. a rispettare il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

h. a dare piena attuazione all'intervento, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere l'intervento nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento, e di trasmettere alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche eventuali modifiche o revisioni al progetto;

i. a garantire la richiesta e l'indicazione del CUP (codice unico di progetto) su tutti gli atti amministrativo/contabili riferiti all'intervento;

j. a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento;

k. a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal MIMS;

l. ad adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) ovvero il sistema informativo che sarà adottato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pienamente interoperabile con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili;

m. ad assicurare il tempestivo inserimento a sistema dei dati di monitoraggio, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo previsto per il PNRR, al fine di consentire la rilevazione degli avanzamenti finanziari, procedurali, fisici, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura;

n. a garantire i controlli di gestione e quelli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per assicurare la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento, nonché la riferibilità delle spese agli interventi ammessi al finanziamento sul PNRR;

o. a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di

Contratto quadro

4500000055

Pagina 9 di *

gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

p. a facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti attuatori;

q. a garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata o di un conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative ai progetti per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

r. a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, utilizzando la frase #Finanziato dall'Unione europea # Next Generation EU#, e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

c) mancato rispetto del cronoprogramma di attuazione nei termini indicati nel capitolato speciale d'appalto.

Inoltre, qualora la revoca del finanziamento risulti imputabile a fatti e/o inadempimenti riconducibili all'operatore economico aggiudicatario dell'affidamento oggetto del presente appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 11 # PENALI

1. L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di esecuzione dei lavori prevista nei documenti di gara con applicazione delle penali con le modalità previste nel CSA a cui si rimanda.

2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 12 # INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE

Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.

Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.

Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziate le forniture da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

Art. 13 - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

- 1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- 3) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;

Contratto quadro

4500000055

Pagina 10 di 14

4) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici;

5) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.

6) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;

7) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;

8) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;

9) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate;

10) qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;

11) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;

12) violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;

13) violazione delle disposizioni in materia di subappalto;

14) omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;

15) violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

16) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;

17) reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;

18) violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva;

19) accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;

20) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;

21) occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;

22) raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;

23) comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione.

24) violazioni della politica anticorruzione adottata da AdF, quali ogni tentativo di corruzione e di influenzare in modo illecito il processo decisionale della stazione appaltante.

25) pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto per uno dei reati corruttivi previsti dal Codice penale.

In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.

In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'Art. 122 del d.lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.

Contratto quadro

4500000055

Pagina 11 di 14

Art. 14 # RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 # Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 # S.O. n. 12) Acquedotto del Fiora S.p.A. potrà recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato tenendo presente quanto di seguito elencato ai punti 1,2,3 e 4:

1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso per la manifestazione del diritto di recesso (20gg).

3. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'esercizio del diritto di recesso sarà manifestato da AdF mediante una formale comunicazione all'appaltatore per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ART. 15 # COMPLIANCE - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001, ALLA POLITICA ANTICORRUZIONE E NORMATIVA ANTITRUST

il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto/ordine dichiara di aver preso visione e di conoscere il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche #MOG# o #Modello#), nonché il Codice Etico, la Politica Anticorruzione e la Linea Guida Anticorruzione adottati da AdF, consultabili in <https://www.fiora.it/compliance.html#AFdisponibili> e si impegna a conformarsi nell'espletamento delle attività di cui al Contratto, anche con riferimento agli obblighi in capo ai consulenti e partner di AdF, di segnalare:

#all#Organismo di Vigilanza di AdF eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del detto DLGS 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva,

#ad AdF, ai sensi del Codice Etico, qualsiasi frode o atto illecito ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito.

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patenti.

Contratto quadro

4500000055

Pagina 12 di 14

1. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Le Parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal DLGS 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, contemplata dalla Politica Anticorruzione ovvero integrare un qualsivoglia reato di natura corruttiva previsto dalla legge, ovvero integrare una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore. Resta inteso, inoltre, che il Fornitore manleva AdF da ogni eventuale sanzione o danno che quest'ultimo dovesse subire quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.

2. AdF, attraverso un adeguato Programma di Compliance Antitrust e anche con l'adozione e la diffusione del #Manuale di Sintesi dei principi generali di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore# <https://www.fiora.it/compliance-antitrust.html#AF>, destinato ad amministratori, a tutte le risorse di AdF indipendentemente dal loro inquadramento e ai Fornitori di AdF (di seguito anche #Destinatari#), intende assicurare il rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza, diffondendo la conoscenza della normativa antitrust e la comprensione dei rischi di non conformità sottostanti, introducendo adeguate misure di prevenzione dirette ad evitare il rischio di violazioni della normativa antitrust, nel più ampio ambito delle iniziative di compliance (modello 231, anticorruzione, normativa relativa alla protezione dei dati personali etc.) promosse da AdF.

Il Manuale costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto/Convenzione ed è uno strumento di supporto per la conoscenza dei principali riferimenti normativi (per i quali si rimanda alla normativa) e per l'individuazione delle aree in cui è possibile rinvenire il maggiore rischio di violazione antitrust, in modo che i Destinatari (risorse interne e Fornitori) possano adottare gli accorgimenti per prevenire le situazioni critiche.

3. Le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa Antitrust (rif. Legge 287/1990 e smi in <https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/normativa?limit=0> ; Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità; Regolamento UE 720/2022 e smi), a segnalare le situazioni potenzialmente critiche sotto il profilo antitrust di cui si venga a conoscenza segnalandole all'apposito canale dedicato

<https://www.fiora.it/segnalazioni-di-illecito-ndash;-whistleblower.html#AF>

4. Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, AdF potrà risolvere di diritto il presente Contratto/Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta, qualora il Fornitore non adempia correttamente anche ad una soltanto delle obbligazioni previste dal presente articolo.

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati disponibile al seguente link <https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF>

Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

In AdF è stata designata come DPO, Anna Rita Curci, raggiungibile al seguente indirizzo email dpo@fiora.it

Art. 17 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Contratto quadro

4500000055

Pagina 13 di 14

Art. 18 # Applicazione e previsione della normativa di cui al PROTOCOLLO DI LEGALITA#

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del #protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici#, sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it), pedissequamente riportate nel presente articolo:

1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 14.12.2023 dalla stazione appaltante con la Prefettura competente e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente e le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D. lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

4. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente di tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. o per il delitto previsto dall'art. 319 quater, comma 1, c.p.

5. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

Nei casi di cui alle Clausole 4 e 5, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 19 # FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.

Art. 20 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che

Contratto quadro

4500000055

Pagina 14 di 14

disciplinano i Settori Speciali.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.

Per Acquedotto del Fiora S.p.A. Firmato digitalmente L'Amministratore Delegato (Piero Ferrari)

Per l'RTI l'Impresa capogruppo mandataria EDILMASSIMO S.R.L.

Firmato digitalmente Il Rappresentante Legale dell'Impresa capogruppo mandataria (De Blasis Massimo).

Importo globale in EUR 6.000.000,00

Contratto quadro 4500000055 Importo globale EUR 6.000.000,00 Appalto	Tipo doc. YAAN	Codice fornitore 39294	Pagina 1 di *
Riferimento:		CIG A01D72E53E	
		EDILMASSIMO SRL CIRCONVALLAZIONE CLODIA 19 00195 ROMA RM IT	

Oggetto: CONTRATTO D#APPALTO
ACCORDO QUADRO PER LA DURATA DI 30 MESI RELATIVA ALL#APPALTO DI LAVORI PER LA
SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE GESTITE DA ADF NELL#AMBITO DEL PROGETTO

RUP/Gestore Contratto

REF.Amministrativo

Pos.	Codice	Descrizione	Um	Prezzo	Importo
00010		Pos. prest. di servizio			

***QUESTA PARTE DEL DOCUMENTO VIENE LASCIATA VOLUTAMENTE IN BIANCO ***

Contratto quadro

4500000055

Pagina 2 di *

CONTRATTO D#APPALTO

ACCORDO QUADRO PER LA DURATA DI 30 MESI RELATIVA ALL#APPALTO DI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE GESTITE DA ADF NELL#AMBITO DEL PROGETTO SOGGETTO A LINEA DI FINANZIAMENTO PNRR IDENTIFICATO CON CODICE CUP F88B22001130002, PER UN IMPORTO TOTALE DI € 18.000.000,00 € SUDDIVISO SU 3 LOTTI DA 6.000.000,00 € OGNUNO.

LOTTO 2-RDO 3997 - CIG A01D72E53E.

Linea di finanziamento dal PNRR, missione M2, componente C4, investimento I4.2.

AFFIDATO al costituito RTI EDILMASSIMO S.R.L. in qualità di Impresa capogruppo mandataria con l#Impresa Consorzio fra Costruttori Società Cooperativa S.r.l. in qualità di Impresa mandante per una percentuale (designata esecutrice Impresa Alea S.r.l.).

Importo totale € 6.000.000,00 di cui € 300.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza oltre IVA per legge.

TRA

1.Acquedotto del Fiora S.p.A. (di seguito denominata anche #Stazione Appaltante# ed in forma abbreviata AdF), con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR # 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell#Amministratore Delegato, Piero FERRARI, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del 23/05/2022.

E

2.Raggruppamento Temporaneo di Impresa o RTI tra l#Impresa #EDILMASSIMO S.r.l.", con sede in Roma, Circonvallazione Clodia n.19, Cod. fisc. 07669730587 P.IVA 01836501005 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07669730587, numero R.E.A. 625066 in persona del suo Amministratore Unico De Blasis Massimo, nato a Roma, l'8. 04.1961, in qualità di capogruppo Mandataria dell#RTI costituito con l#impresa "C.F.C. Consorzio fra Costruttori", con sede in Reggio Emilia (RE), Via Pansa, 55/I, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Reggio Emilia 00447840356, numero R.E.A. 130111 in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione Erman Bolzoni, nato a Busana (RE), il 19/04/1956 in qualità di Mandante dell#RTI costituita.

Il Raggruppamento Temporaneo di Impresa costituito giusto atto notarile stipulato in data 09.07.2024 presso il Notaio Maria Antonietta Cavallo, Notaio in Roma, iscritta nel Ruolo del Collegio Notarile di Roma, n. repertorio 20530, raccolta n. 10922 registrato registrato a ROMA 2 il 12/07/2024 AL N. 24116 Serie 1T, depositato in atti della stazione appaltante che costituisce parte integrante del presente ordine contrattuale ancorché non materialmente allegato.

Come riportato nella dichiarazione di partecipazione e di impegno a firma congiunta presentata in sede di gara, e nel suddetto atto l'offerta delle Imprese riunite comporta la loro responsabilità nei confronti della parte committente per le obbligazioni nascenti dall'affidamento dei lavori come di seguito ripartiti:

"EDILMASSIMO S.r.l.":

-categoria OG6 prevalente, OG1, OG3 e OS35 SCORPORABILI, per una quota di partecipazione ai lavori pari al 70,00%

" C.F.C. Consorzio fra Costruttori ":

-categoria OG6 prevalente, OG1, OG3 e OS35 SCORPORABILI, per una quota di partecipazione ai lavori pari al 30,00%

Pertanto, le quote di esecuzione delle singole Imprese sono così complessivamente determinate:

- "MANDATARIA": quota di partecipazione complessiva pari al 70,00%

- "MANDANTE": quota di partecipazione complessiva pari al 30,00%

Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica, mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell#art. 18, comma 1 d.lgs. 36/2023, tramite piattaforma di e-procurement di Acquedotto del Fiora S.p.A.

Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell#apposizione dell#ultima firma digitale sul contratto.

PREMESSO CHE:

Con Relazione a contrarre shopping Cart 20361850 l#Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A., ha approvato la copertura economica per l#espletamento della gara relativa agli Accordi quadro per la durata di 30 (trenta) mesi relativa all#Appalto di lavori per la sostituzione delle condotte idriche gestite da AdF. Indizione gara, sotto forma di Accordo Quadro, di n. tre lotti per un importo complessivo di importo complessivo € 18.000.000,00 suddiviso su 3 lotti

Contratto quadro

4500000055

Pagina 3 di *

da 6.000.000,00 € ognuno, come di seguito suddivisi:

Lotto 1-RDO 3976 - CIG A01D5F63C6 # Comuni: Grosseto, Orbetello, Monte Argentario e Manciano;

Importo totale del lotto € 6.000.000,00 di cui € 300.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza.

Lotto 2-RDO 3997 - CIG A01D72E53E # Comuni: Follonica, Castiglione della Pescaia, Massa M.ma Gavorrano e Roccastrada;

Importo totale del lotto € 6.000.000,00 di cui € 300.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza.

Lotto 3-RDO 3998 - CIG A01D7598B9 # Comuni: Monteriggioni, Sarteano, Arcidosso, Castell#Azzara, Abbadia San Salvatore, Castel del Piano, Sovicille, Santa Fiora, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, Sorano, Pitigliano e Asciano

Importo totale del lotto € 6.000.000,00 di cui € 300.000,00 per oneri inerenti alla sicurezza.

CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L#OPERA come definite nell#allegato II.12 del D.Lgs 36/2023

CATEGORIA PREVALENTE: OG6 classe IV° bis #ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE#, Importo € 4.200.000,00

La categoria di cui sopra è già# incrementata nella classifica di qualificazione (20%) ai sensi dell#All. II.12 art. 2 comma 2 del medesimo Codice.

Ai sensi dell#art. 119, comma 1, terzo periodo, sarà considerato nullo l#accordo con cui si affida a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

CATEGORIA SCORPORABILE: OG1 classe II° #EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI# Importo € 600.000,00 pari al 10 % dell#importo totale dell#opera.

La categoria di cui sopra è già# incrementata nella classifica di qualificazione (20%) ai sensi dell#All. II.12 art. 2 comma 2 del medesimo Codice.

CATEGORIA SCORPORABILE: OG3 classe II° #STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVIARIE, METROPOLITANE, FUNICOLARI, E PISTE AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI# Importo € 600.000,00 pari al 10 % dell#importo totale dell#opera.

La categoria di cui sopra è già# incrementata nella classifica di qualificazione (20%) ai sensi dell#All. II.12 art. 2 comma 2 del medesimo Codice.

CATEGORIA SCORPORABILE: OS35 classe II° #INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE# Importo € 600.000,00 pari al 10 % dell#importo totale dell#opera.

La categoria di cui sopra è già# incrementata nella classifica di qualificazione (20%) ai sensi dell#All. II.12 art. 2 comma 2 del medesimo Codice.

Con la medesima relazione l#Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.a. ha autorizzato l#affidamento mediante procedura negoziata con invito secondo quanto disposto dal Regolamento Unico Sistema di Qualificazione U.E - Settori Speciali (ultima edizione disponibile sul Sito istituzionale, www.fiora.it) approvato con determinazione N° 19412 del 29.06.2023 istituito previa pubblicazione del relativo avviso, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea nr. notice 2019 - 147467, sulla gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del 04/11/2019 e sul sito informatico presso l#osservatorio dei contratti pubblici, pertanto con adeguata pubblicità europea. Il criterio di selezione dell#offerta è quello dell#OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell#art. 108 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023.

Si è proceduto in data 17.10.2023 a pubblicare gara di appalto Tender 2650 - Rdo amm 3975 # Rdo tec/ec (3976-3997-3998), Gruppo Acea, per la gestione delle gare online jaggaer-one.

La gara è stata aperta in data 14.11.2023, in seduta aperta al pubblico tramite collegamento da remoto, a seguire in sedute riservate avvenute il 23, 27 novembre 2023 e il 04 dicembre 2023 (commissione tecnica giudicatrice nominata con nota ns prot n. 31606 del 16.11.2023) e in ultima seduta pubblica del 07.12.2023 ed è risultata aggiudicataria del Lotto 2- RDO 3997 - CIG A01D72E53E # Edilmassimo S.r.l. in qualità di Impresa capogruppo mandataria al 70% in un costituendo RTI con Consorzio fra Costruttori Società Cooperativa S.r.l. in qualità di Impresa mandante per una percentuale pari al 30% con il punteggio di 86,03 su 100, con il ribasso economico offerto da applicarsi all#epu posto a base di gara pari al 22,13%.

Si è proceduto all#accertamento dei requisiti di moralità ex art. 94 e 95 del Dlgs 36/2023 e speciali richiesti dalla documentazione di gara nonché gli ulteriori controlli di due diligence previsti dalle procedure aziendali come da modello di VERIFICA REQUISITI OPERATORE ECONOMICO prot. n. 529 del 09.01.2024

Con determinazione prot. n. 1981 del 24.01.2024, l#Amministratore Delegato di Acquedotto del Fiora S.p.A. ha approvato l#aggiudicazione definitiva dei lavori sopra specificati alla suddetta Impresa comunicazione di aggiudicazione

Contratto quadro

4500000055

Pagina 4 di *

definitiva ai sensi dell'art 17 comma 5 del D.LGS. 36/2023 prot. n. 2090 del 25.01.2024.

Il procedimento di cui alla presente procedura di gara era vincolato nella sua efficacia all'ottenimento del finanziamento PNRR, missione M2, componente C4, investimento I4.2.

Con nota Prot Adf n. 14755 del 31.05.2024 è stato richiesto alle Imprese aggiudicatrici il DIFFERIMENTO DELLA VALIDITÀ DELLE OFFERTE ex art 17 c.4 D.LGS 36/2023 con nuovi termini di validità dell'offerta in premessa richiamata fino al 31.12.2024 al fine dell'accertamento del Finanziamento e pertanto la sottoscrizione del contratto derivante dalla presente procedura. L'RTI aggiudicatario del LOTTO 1 ha accettato i nuovi termini di validità dell'offerta sopradetti come da nota prot AdF n. 15214 del 06.06.2024.

Il Finanziamento PNRR M2C4 Inv.4.2 intervento 167 è stato assegnato con Decreto Direttoriale del 06/05/2024 n. 203 successivamente sottoscritto con atto d'obbligo del 29/07/2024.

L'Appaltatore conviene che il contenuto del Capitolato Speciale d'appalto e suoi allegati, della lettera di invito, di tutti i chiarimenti forniti dalla SA, prima della data di scadenza della presentazione dell'offerta, definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, tali da consentire agli o.e, di poter acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione e formulazione dell'offerta.

L'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

TUTTO CIO# PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

AdF, come sopra rappresentato, affida all'APPALTATORE, che accetta, l'appalto indicato in premessa.

ART. 1 - OGGETTO

ACCORDO QUADRO PER LA DURATA DI 30 MESI RELATIVA ALL'APPALTO DI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DELLE CONDOTTE IDRICHE GESTITE DA ADF NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOGGETTO A LINEA DI FINANZIAMENTO PNRR IDENTIFICATO CON CODICE CUP F88B22001130002, PER UN IMPORTO TOTALE DI € 18.000.000,00 € SUDDIVISO SU 3 LOTTI DA 6.000.000,00 € OGNUNO. Lotto 2-RDO 3997 - CIG A01D72E53E di cui in premessa e come specificato nel Capitolato Speciale d'appalto e relativi allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.

ART. 2 # LUOGO DI ESECUZIONE

L'appalto avrà luogo nei Comuni ricadenti nella Provincia di Grosseto gestiti da AdF di seguito specificati: Follonica, Castiglione della Pescaia, Massa M.ma Gavorrano e Roccastrada.

ART. 3 - CONDIZIONI E DOCUMENTI

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:

- Lettera di invito
- Offerta economica
- Offerta Tecnica
- Elaborato 1.1 Capitolato Speciale di Appalto Amministrativo
- Elaborato 1.2 Capitolato Speciale di Appalto Tecnico
- Elaborato 2.1 Elenco Prezzi Unitari
- Elaborato 2.2 Stima Oneri Sicurezza
- Elaborato 2.3 Piano di Manutenzione dell'opera

che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati.

L'appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall'APPALTATORE.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegato, il Codice Etico e il Codice Comportamentale, il Protocollo di Legalità - sottoscritto con le autorità competenti.

ART. 4 # DURATA

Come riportato all'art. 14 del CSA il tempo utile per ultimare tutti i lavori ricompresi nell'appalto è fissato in 30 mesi

Contratto quadro

4500000055

Pagina 5 di *

naturali e consecutivi, i lavori dovranno essere terminati collaudati e messi in funzione entro e non oltre giugno 2026. Qualora alla scadenza temporale del contratto, non sia esaurito l'importo massimo complessivo, la Committente, a suo insindacabile giudizio, e previa comunicazione da inviarsi con un anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto alla scadenza, potrà prorogare la durata contrattuale fino al raggiungimento dell'importo massimo.

L'importo dell'affidamento rappresenta il limite massimo di tutte le prestazioni contrattuali alle quali l'appaltatore è vincolato, comprensivo degli oneri per la sicurezza. Dalla sottoscrizione del contratto non deriva per l'appaltatore il diritto a pretendere il raggiungimento dell'importo massimo complessivo del contratto.

L'Appaltatore resterà vincolato ad accettare le eventuali variazioni di cui sopra e pertanto non potrà chiedere indennità di sorta né la risoluzione del contratto.

In caso di anticipato esaurimento dell'importo contrattuale, la scadenza si intenderà automaticamente anticipata, in linea con l'evento stesso.

La Stazione Appaltante potrà usufruire dell'accordo Quadro in essere nella misura e quantità necessarie alle proprie esigenze senza nessun obbligo di esecuzione minima imposta dal Fornitore.

L'importo dell'affidamento rappresenta il limite massimo di tutte le prestazioni contrattuali alle quali l'appaltatore è vincolato. Dalla sottoscrizione del contratto non deriva per l'appaltatore il diritto a pretendere il raggiungimento dell'importo massimo complessivo del contratto.

ART. 5 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all'APPALTATORE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto quadro, è fissato in € 6.000.000,00 di cui € 300.000,00 quali oneri inerenti la sicurezza, non soggetti a ribasso. oltre IVA per legge;

In fase di contabilizzazione dei lavori verranno applicati i prezzi derivanti dall'applicazione del ribasso unico percentuale offerto dall'o.e. all'EPU posto a base di gara, ovvero pari al 22,13 % fino a concorrenza del su indicato importo contrattuale.

L'importo su indicato deve intendersi presunto e assunto quale tetto massimo di spesa per l'esecuzione dei lavori.

Il corrispettivo del presente appalto è misura. Le attività verranno contabilizzate mediante Stati di Avanzamento Lavori e Stato Finale.

La valutazione avverrà mediante contabilità a misura eseguite sino al momento dell'emissione dello Stato di Avanzamento Lavori. In caso di risoluzione dell'appalto saranno contabilizzati solo quelli ritenuti utilizzabili ad insindacabile giudizio della Committente.

Il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura fine mese.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con acquisizione del DURC), Retributiva nei confronti dei propri dipendenti (con apposita autodichiarazione) e a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.

I corrispettivi di cui al presente contratto sono fissi e invariabili per tutta la durata dello stesso salva l'eventuale applicazione di vigenti disposizioni di legge che consentano la revisione dei prezzi contrattuali.

Acquedotto del Fiora SpA provvederà ad emettere la contabilità che sarà sottoscritta per accettazione dall'Impresa come previsto nel CSA. Entro i termini di legge, AdF provvederà ad inoltrare i certificati di pagamento all'impresa per l'emissione della relativa fattura.

Come disciplinato nelle premesse del Mandato Collettivo Speciale con rappresentanza ai sensi dell'art. 68 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n.36 agli atti di questa SA di seguito riportato l'appaltante (AdF) provvederà al pagamento dei corrispettivi direttamente a ogni competente del raggruppamento temporaneo di imprese#

ART. 6 # REVISIONE PREZZI

Come disciplinato all'art. 32 del CSA a cui si rimanda integralmente le revisioni prezzi sono stabilite ai sensi dell'articolo 60 e dell'articolo 120, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023.

In conformità con quanto previsto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, le variazioni di prezzo delle singole lavorazioni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto nel caso in cui tali variazioni:

- non apportino modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro;
- siano causate da particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo;

In tali casi la Stazione Appaltante potrà procedere a compensazione, in aumento o in diminuzione, comunque in misura

Contratto quadro

4500000055

Pagina 6 di *

pari all'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui sopra, si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione elaborati dall'ISTAT e pubblicati ai sensi del comma 4 del citato articolo 60 del D.Lgs n. 36/2023.

ART. 7 - GARANZIA FIDEIUSSORIA E ASSICURAZIONI

L'APPALTATORE, in possesso della Certificazione di Qualità conforme alla norma ISO 9001:2015 n. 498/2002 ed ISO 14001:2015 Numero di registrazione 30700262 UM15 emesse rispettivamente da PLC SRL con sede a 00198 Roma - Via Ancona, 21 e Accredited Body: DQS GmbH per l'Impresa capogruppo e Certificazione di Qualità conforme alla norma ISO 9001:2015 n. IT24-05302A ed UNI/PdR n. 125:2022 emesse rispettivamente da AXE REGISTER con sede a Saronno (VA) e ACM CERT S.R.L. con sede a Milano per l'Impresa mandante agli atti della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art.117 comma 1 del d.lgs. n.36/2023 l'appaltatore ha stipulato a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto il deposito cauzionale polizza fideiussoria n. 411648777, rilasciata da AXA ASSICURAZIONI S.p.A. Agenzia ROMA QUIRINALE cod. 005838

La Compagnia suddetta si è costituita garante nell'interesse dell'APPALTATORE e a favore di AdF, fino alla concorrenza di € 815.136,00 corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale definitivo. La Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

L'APPALTATORE, ha stipulato un'assicurazione a garanzia della responsabilità civile per danni, a cose e persone, causati a terzi polizza nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza n. 411504328 stipulata con AXA ASSICURAZIONI S.p.A. Agenzia ROMA QUIRINALE cod. 005838 agli atti della Stazione appaltante, è stipulata nella forma c.d. #CONTRACTORS ALL RISK# (C.A.R.) Sezione A - Partita 1 per un massimale di € 6.000.000,00 Partita 2 per un massimale di € 2.000.000,00 Partita 3 per un massimale di € 1.000.000,00 e Sezione B - per un massimale di € 5.000.000,00.

ART. 8 # SUBAPPALTO

Il concorrente ha indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare, attraverso la compilazione dell'apposito allegato reso disponibile sulla piattaforma, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del D.lgs. N. 36/2023. I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art 119.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

E# fatto obbligo in capo all'appaltatore in caso di subappalto di inserire nei contratti di subappalto tra appaltatore e subappaltatore la clausola di cui al successivo articolo # APPLICAZIONE E PREVISIONE DELLA NORMATIVA DI CUI AL PROTOCOLLO DI LEGALITA#.

ART. 9 - OBBLIGHI APPALTATORE

L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L'Impresa con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le Disposizioni per l'esecuzione del servizio secondo le indicazioni del RUP o dal DL.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga:

a)Al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;

b)Al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008.

L'Appaltatore, con la stipula del presente atto, si obbliga, al rispetto di quanto offerto nell'offerta tecnica presentata che forma parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegata. Non sarà riconosciuto alcun compenso economico aggiuntivo, per quanto in essa compreso ed offerto.

Contratto quadro

4500000055

Pagina 7 di *

ART. 10 # OBBLIGHI SPECIFICI PNRR

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. #Do No Significant Harm# (DNSH)

L#appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente contratto, è tenuto al rispetto e all#attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. #Do No Significant Harm# (DNSH) ai sensi dell#art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all#obiettivo climatico.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance del principio del DNSH, saranno applicate le penali di cui al Capitolato speciale d#appalto.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l#appaltatore occupi, all#atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l#appaltatore stesso è obbligato a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la relazione di cui all#art. 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la #relazione di genere# sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell#intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la #relazione di genere# di cui all#art. 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l#impossibilità per l#appaltatore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al Capitolato speciale d#appalto.

In ottemperanza a quanto sopra descritto è fatto obbligo dell#impresa capogruppo mandataria e all# Impresa designata esecutrice l#assolvimento degli obblighi sopra richiamati con le tempistiche ivi richiamate.

L#appaltatore, nell#esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto, è obbligato a garantire l#assolvimento degli obblighi dichiarati in sede di gara mediante modelli messi a disposizione dalla SA in materia di occupazione giovanile e femminile, rispetto del principio DNSH e ogni altro obbligo ivi dichiarato.

Nel caso in cui l#appaltatore occupi, all#atto della stipula del presente contratto, un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l#appaltatore stesso è obbligato a consegnare, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, la documentazione di cui all#articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all#articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all#assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell#offerta).

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la #relazione di genere# di cui all#art. 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al capitolato speciale d#appalto.

L#appaltatore, nell#esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente contratto, è obbligato a mantenere gli standard che hanno determinato l#assegnazione del punteggio tecnico premiante in fase di gara.

Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L#appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022.

Trattasi dell#adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell#art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l#adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli interventi per assicurare la tracciabilità dell#utilizzo delle risorse del PNRR.

Ai sensi dell#atto d#obbligo sottoscritto a seguito dell#assegnazione delle risorse finanziarie previste per l#attuazione del PNRR il finanziamento per la realizzazione dell#intervento in oggetto è revocato, tra l#altro e in misura parziale o totale, nei seguenti casi:

a) perdita sopravvenuta di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero irregolarità della documentazione non sanabile

Contratto quadro

4500000055

Pagina 8 di *

oppure non sanata entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta;

b) violazione dei seguenti obblighi:

a. a rispettare i termini e le modalità di attuazione previsti nel presente atto e nel DM n. 517 del 16 dicembre 2021 del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

b. ad assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nonché il rispetto della normativa sopravvenuta e delle eventuali ulteriori prescrizioni o direttive del Ministero in attuazione di normative europee e nazionali;

c. ad assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, comprese le frodi sospette, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché a garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

d. a rispettare le indicazioni contenute nei meccanismi di verifica e nelle ulteriori specificazioni associati al Traguado M2C4-28 ed all'obiettivo M2C4-29 nell'Operational Arrangements between the Commission and Italy sottoscritti in data 22 dicembre 2021;

e. a individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa prevista, relazionando all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento sugli stessi;

f. a rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241, ossia a comprovare che gli interventi realizzati rispettino il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (c.d. #Do no significant harm# - DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, in coerenza con il PNRR, e della circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 #Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza # Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH);

g. a rispettare il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

h. a dare piena attuazione all'intervento, garantendo l'avvio tempestivo delle attività progettuali per non incorrere in ritardi attuativi e concludere l'intervento nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento, e di trasmettere alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche eventuali modifiche o revisioni al progetto;

i. a garantire la richiesta e l'indicazione del CUP (codice unico di progetto) su tutti gli atti amministrativo/contabili riferiti all'intervento;

j. a garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento;

k. a rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dal MIMS;

l. ad adottare il sistema informatico unitario per il PNRR di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (ReGiS) ovvero il sistema informativo che sarà adottato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, pienamente interoperabile con il sistema ReGiS, finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22.2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dal Ministero delle infrastrutture e della

mobilità sostenibili;

m. ad assicurare il tempestivo inserimento a sistema dei dati di monitoraggio, garantendone la correttezza, l'affidabilità e la congruenza al tracciato informativo previsto per il PNRR, al fine di consentire la rilevazione degli avanzamenti finanziari, procedurali, fisici, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura;

n. a garantire i controlli di gestione e quelli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per assicurare la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale titolare dell'investimento, nonché la riferibilità delle spese agli interventi ammessi al finanziamento sul PNRR;

o. a garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 punto 4 del decreto legge 77 del 31 maggio 2021, convertito con legge n. 108/2021 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di

Contratto quadro

4500000055

Pagina 9 di *

gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;

p. a facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli del Ministero per le infrastrutture e la mobilità sostenibili, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i soggetti attuatori;

q. a garantire l'adozione di un'apposita codificazione contabile adeguata e informatizzata o di un conto corrente dedicato per tutte le transazioni relative ai progetti per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

r. a rispettare gli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ex d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, indicando nella documentazione progettuale che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU, utilizzando la frase #Finanziato dall'Unione europea # Next Generation EU#, e valorizzando l'emblema dell'Unione europea;

c) mancato rispetto del cronoprogramma di attuazione nei termini indicati nel capitolato speciale d'appalto.

Inoltre, qualora la revoca del finanziamento risulti imputabile a fatti e/o inadempimenti riconducibili all'operatore economico aggiudicatario dell'affidamento oggetto del presente appalto, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di agire per il risarcimento del maggior danno subito.

Art. 11 # PENALI

1. L'Appaltatore dovrà rispettare le modalità di esecuzione dei lavori prevista nei documenti di gara con applicazione delle penali con le modalità previste nel CSA a cui si rimanda.

2. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Art. 12 # INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE

Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.

Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.

Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziate le forniture da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

Art. 13 - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;

3) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;

Contratto quadro

4500000055

Pagina 10 di 14

4) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 94 e 95 del Codice dei Contratti Pubblici;

5) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.

6) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;

7) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;

8) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;

9) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate;

10) qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;

11) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;

12) violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;

13) violazione delle disposizioni in materia di subappalto;

14) omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;

15) violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

16) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;

17) reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati;

18) violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva;

19) accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;

20) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;

21) occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;

22) raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;

23) comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione.

24) violazioni della politica anticorruzione adottata da AdF, quali ogni tentativo di corruzione e di influenzare in modo illecito il processo decisionale della stazione appaltante.

25) pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto per uno dei reati corruttivi previsti dal Codice penale.

In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.

In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall'Art. 122 del d.lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.

Contratto quadro

4500000055

Pagina 11 di 14

Art. 14 # RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 # Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 # S.O. n. 12) Acquedotto del Fiora S.p.A. potrà recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato tenendo presente quanto di seguito elencato ai punti 1,2,3 e 4:

1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso per la manifestazione del diritto di recesso (20gg).

3. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisorie e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

L'esercizio del diritto di recesso sarà manifestato da AdF mediante una formale comunicazione all'appaltatore per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

ART. 15 # COMPLIANCE - OTTEMPERANZA AL D.LGS N. 231/2001, ALLA POLITICA ANTICORRUZIONE E NORMATIVA ANTITRUST

il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto/ordine dichiara di aver preso visione e di conoscere il Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche #MOG# o #Modello#), nonché il Codice Etico, la Politica Anticorruzione e la Linea Guida Anticorruzione adottati da AdF, consultabili in <https://www.fiora.it/compliance.html#AFdisponibili> e si impegna a conformarsi nell'espletamento delle attività di cui al Contratto, anche con riferimento agli obblighi in capo ai consulenti e partner di AdF, di segnalare:

#all#Organismo di Vigilanza di AdF eventuali comportamenti, atti od eventi che potrebbero ingenerare responsabilità ai sensi del detto DLGS 231/2001 nonché, in via ulteriore e non sostitutiva,

#ad AdF, ai sensi del Codice Etico, qualsiasi frode o atto illecito ovvero il sospetto, generato sulla base degli elementi disponibili, che si stia verificando una frode o un atto illecito.

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patenti.

Contratto quadro

4500000055

Pagina 12 di 14

1. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Le Parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal DLGS 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, contemplata dalla Politica Anticorruzione ovvero integrare un qualsivoglia reato di natura corruttiva previsto dalla legge, ovvero integrare una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore. Resta inteso, inoltre, che il Fornitore manleva AdF da ogni eventuale sanzione o danno che quest'ultimo dovesse subire quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.

2. AdF, attraverso un adeguato Programma di Compliance Antitrust e anche con l'adozione e la diffusione del #Manuale di Sintesi dei principi generali di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore# <https://www.fiora.it/compliance-antitrust.html#AF>, destinato ad amministratori, a tutte le risorse di AdF indipendentemente dal loro inquadramento e ai Fornitori di AdF (di seguito anche #Destinatari#), intende assicurare il rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza, diffondendo la conoscenza della normativa antitrust e la comprensione dei rischi di non conformità sottostanti, introducendo adeguate misure di prevenzione dirette ad evitare il rischio di violazioni della normativa antitrust, nel più ampio ambito delle iniziative di compliance (modello 231, anticorruzione, normativa relativa alla protezione dei dati personali etc.) promosse da AdF.

Il Manuale costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto/Convenzione ed è uno strumento di supporto per la conoscenza dei principali riferimenti normativi (per i quali si rimanda alla normativa) e per l'individuazione delle aree in cui è possibile rinvenire il maggiore rischio di violazione antitrust, in modo che i Destinatari (risorse interne e Fornitori) possano adottare gli accorgimenti per prevenire le situazioni critiche.

3. Le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa Antitrust (rif. Legge 287/1990 e smi in <https://www.agcm.it/competenze/tutela-della-concorrenza/normativa?limit=0> ; Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in materia di rating di legalità; Regolamento UE 720/2022 e smi), a segnalare le situazioni potenzialmente critiche sotto il profilo antitrust di cui si venga a conoscenza segnalandole all'apposito canale dedicato

<https://www.fiora.it/segnalazioni-di-illecito-ndash;-whistleblower.html#AF>

4. Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, AdF potrà risolvere di diritto il presente Contratto/Convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta, qualora il Fornitore non adempia correttamente anche ad una soltanto delle obbligazioni previste dal presente articolo.

Art. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679.

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati personali trattati disponibile al seguente link <https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF>

Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

In AdF è stata designata come DPO, Anna Rita Curci, raggiungibile al seguente indirizzo email dpo@fiora.it

Art. 17 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI

L'APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.

L'APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Contratto quadro

4500000055

Pagina 13 di 14

Art. 18 # Applicazione e previsione della normativa di cui al PROTOCOLLO DI LEGALITA#

Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all'interno del #protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici#, sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it), pedissequamente riportate nel presente articolo:

1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 14.12.2023 dalla stazione appaltante con la Prefettura competente e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente e le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D. lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.

4. Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente di tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti dell'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. o per il delitto previsto dall'art. 319 quater, comma 1, c.p.

5. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p.

Nei casi di cui alle Clausole 4 e 5, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 19 # FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.

Art. 20 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli Appalti che

Contratto quadro

4500000055

Pagina 14 di 14

disciplinano i Settori Speciali.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.

Per Acquedotto del Fiora S.p.A. Firmato digitalmente L'Amministratore Delegato (Piero Ferrari)

Per l'RTI l'Impresa capogruppo mandataria EDILMASSIMO S.R.L.

Firmato digitalmente Il Rappresentante Legale dell'Impresa capogruppo mandataria (De Blasis Massimo).

Importo globale in EUR 6.000.000,00

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto:

ISIDORO FUCCI nato a Frascati (RM) il 06/12/1971 CF FCCSDR71T06D773N residente a Benevento (prov. BN) in Contrada San Chirico, CAP 82100, indirizzo PEC protocollo@pec.fiora.it, tel. 0564 422611 coinvolto in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento;

in relazione alla procedura di affidamento *“Accordo quadro per la durata di 30 (trenta) mesi relativa all’Appalto di lavori per la sostituzione delle condotte idriche gestite da AdF nell’ambito del progetto soggetto a linea di finanziamento PNRR identificato con codice CUP F88B22001130002, per un importo totale di € 18.000.000,00 € suddiviso su 3 lotti da 6.000.000,00 € ognuno.”* pubblicata in data 17/10/2023 **CIG A01D72E53E**;

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e, quindi, consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- che Acquedotto del Fiora, in quanto soggetto all’applicazione del codice degli Appalti per i settori speciali, ha un sistema di gestione degli affidamenti certificato 37001;
- che tale sistema certificato si avvale di una piattaforma digitale sulla quale operano tutti i soggetti iscritti all’albo fornitori di Acquedotto del Fiora SpA e che al termine della procedura di aggiudicazione produce il contratto di appalto da sottoscrivere dalle parti;
- che la sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante di Acquedotto del Fiora SpA (S.A.) avviene all’interno della piattaforma stessa a seguito di generazione del contratto mediante approvazione del relativo *workflow*;
- che il contratto così generato, riportante data e ora della sottoscrizione “virtuale” della S.A., viene trasmesso mediante la medesima piattaforma all’appaltatore;
- che l’appaltatore restituisce l’accettazione mediante specifica funzione della piattaforma che il sistema recepisce mediante marcatura del contratto in “stato accettato” con dettaglio temporale dell’accettazione;
- che, pertanto, l’unica dimostrazione oggettiva della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti interessati è il documento in formato pdf recante l’indicazione della sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante della Stazione Appaltante con annesso dettaglio da sistema dell’accettazione da parte dell’Appaltatore;
- che l’azienda è disponibile per ogni chiarimento e dimostrazione *de visu* di quanto sopra riportato.

Dichiara, infine, di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE).

Il RUP in fase di affidamento

(arch. Isidoro Fucci)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

Il sottoscritto:

ISIDORO FUCCI nato a Frascati (RM) il 06/12/1971 CF FCCSDR71T06D773N residente a Benevento (prov. BN) in Contrada San Chirico, CAP 82100, indirizzo PEC protocollo@pec.fiora.it, tel. 0564 422611 coinvolto in qualità di Responsabile del Procedimento in fase di affidamento;

in relazione alla procedura di affidamento *“Accordo quadro per la durata di 30 (trenta) mesi relativa all’Appalto di lavori per la sostituzione delle condotte idriche gestite da AdF nell’ambito del progetto soggetto a linea di finanziamento PNRR identificato con codice CUP F88B22001130002, per un importo totale di € 18.000.000,00 € suddiviso su 3 lotti da 6.000.000,00 € ognuno.”* pubblicata in data 17/10/2023 **CIG A01D72E53E**;

ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e, quindi, consapevole delle responsabilità di ordine amministrativo, civile e penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- che Acquedotto del Fiora, in quanto soggetto all’applicazione del codice degli Appalti per i settori speciali, ha un sistema di gestione degli affidamenti certificato 37001;
- che tale sistema certificato si avvale di una piattaforma digitale sulla quale operano tutti i soggetti iscritti all’albo fornitori di Acquedotto del Fiora SpA e che al termine della procedura di aggiudicazione produce il contratto di appalto da sottoscrivere dalle parti;
- che la sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante di Acquedotto del Fiora SpA (S.A.) avviene all’interno della piattaforma stessa a seguito di generazione del contratto mediante approvazione del relativo *workflow*;
- che il contratto così generato, riportante data e ora della sottoscrizione “virtuale” della S.A., viene trasmesso mediante la medesima piattaforma all’appaltatore;
- che l’appaltatore restituisce l’accettazione mediante specifica funzione della piattaforma che il sistema recepisce mediante marcatura del contratto in “stato accettato” con dettaglio temporale dell’accettazione;
- che, pertanto, l’unica dimostrazione oggettiva della sottoscrizione del contratto da parte dei soggetti interessati è il documento in formato pdf recante l’indicazione della sottoscrizione da parte del Legale Rappresentante della Stazione Appaltante con annesso dettaglio da sistema dell’accettazione da parte dell’Appaltatore;
- che l’azienda è disponibile per ogni chiarimento e dimostrazione *de visu* di quanto sopra riportato.

Dichiara, infine, di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché secondo le disposizioni contenute nell’art. 22 del Regolamento (UE).

Il RUP in fase di affidamento

(arch. Isidoro Fucci)
